

REGOLAMENTO (CEE) N. 4136/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 485/79 della Commissione ⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 01.01 A II della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 485/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata i cavalli destinati alla macellazione; che l'ammissione di tali cavalli in detta sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario fissare queste condizioni;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 64 del 14. 3. 1979, pag. 49.

considerando che, dato che un notevole vantaggio tariffario è connesso con la macellazione dei cavalli importati, occorre prevedere in particolare:

1. che l'importatore sia obbligato ad assicurarsi che i cavalli sono macellati come pure a garantire e, occorrendo, a versare la differenza fra gli ammontari che risultano dall'applicazione dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
2. che i cavalli siano identificati in modo da poter essere seguiti senza interruzione dal momento della loro immissione in libera pratica fino alla loro macellazione;
3. che il trasporto dei cavalli fra la dogana e il mattatoio si effettui mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati;
4. che sia fornita la prova che i cavalli sono stati macellati alle condizioni previste dal presente regolamento;

considerando che, nell'attesa di un'armonizzazione al livello comunitario delle disposizioni sanitarie in materia di cavalli destinati alla macellazione, questi ultimi praticamente non sono trasferiti da uno Stato membro all'altro; che, in queste condizioni, non appare necessario prevedere delle disposizioni speciali concernenti la spedizione di tali cavalli da uno Stato all'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata è subordinata all'applicazione degli articoli da 2 a 7.

Articolo 2

1. Al momento dell'immissione in libera pratica, ogni cavallo deve essere identificato, con soddisfazione delle autorità competenti, con un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra, effettuato con le forbici o altrimenti e contenente il segno «X» indicante che il cavallo è destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta di individuare il cavallo dal momento dell'immissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione.